

La manovra di Natale. Gli effetti per datori e dipendenti dell'abbassamento del limite per il pagamento «cash» a 1.000 euro

Stipendi in contanti al minimo

Anche lavoro domestico e micro-imprese spinti nell'area della tracciabilità

Nevio Bianchi
Giuseppe Maccarone

■ Il contante tende ormai a sparire dalle tasche degli italiani. Anche in virtù della spinta del legislatore, sempre più favorevole all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile. Questa spinta riguarda anche gli stipendi: le regole introdotte a proposito dei trasferimenti in contanti (possibili non oltre 999,99 euro) sono destinate a ridurre ancora di più l'area per il pagamento in contanti ai dipendenti.

Le regole attuali

Le attuali regole emergono dalla combinazione di due leggi. La prescrizione originaria, che obbliga all'uso del contante, è stata inserita nel nostro ordinamento dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/07 ma con una soglia più alta, pari a 12.500 euro. Successivamente, una serie di modifiche ne ha progressivamente ridotto il limite, sino ad arrivare agli attuali 1.000 euro voluti dal decreto salva Italia (Dl 201/11). Che si tratti di una norma che coinvolge tutti, è indubbio. Basta leggerla per comprenderlo: «è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro».

La notevole diminuzione del limite ha riflessi anche sul pagamento di molte retribuzioni del settore privato, compresi, per esempio, alcuni rapporti di lavoro

domestico (si pensi alle badanti) o alcune micro-imprese ancora legate all'utilizzo dei liquidi.

Le modalità di pagamento

L'obbligo dell'uso di strumenti diversi dalle banconote, ripropone la questione legata alle modalità di pagamento della retribuzione. In genere, il pagamento del corrispettivo erogato a fronte del lavoro svolto (che può essere subordinato o parasubordinato) segue le regole stabilite dall'articolo 1277 del Codice civile. Trattandosi, infatti, di un debito pecuniario, lo stesso si estingue «con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale». Il tenore letterale di questa disposizione ha sempre indotto gli operatori a ritenere che non potesse essere imposto al dipendente di accettare il pagamento con mezzi diversi dal denaro, ma che tale condizione dovesse essere condivisa dal lavoratore. Per questo motivo, spesso si realizzavano convenzioni tendenti a riconoscere al dipendente che apriva un conto bancario con l'accredito dello stipendio, condizioni di miglior favore che lo inducessero a operare tale scelta. Adesso che lo strumento alternativo al denaro "fruscicante" diviene la regola, per i cedolini paga il cui netto supera 1.000 euro, al datore di lavoro non resta altra scelta se non quella di disporre un bonifico bancario oppure consegnare al lavoratore un assegno (di conto corrente o circolare). Né, tantomeno, si può ricorrere alla divisione della retribuzione in diverse quote (acconti e saldo), singolarmente

non superiori a 1.000 euro.

Con riferimento all'accredito bancario, si ritiene che - non essendo state apportate modifiche all'impianto legislativo esistente - sul dipendente non gravi né l'obbligo di essere intestatario di un conto corrente (per esempio bancario o postale), né quello di comunicarne gli estremi al datore di lavoro.

Fra bonifici e assegni

Se il lavoratore non accetta il bonifico, la soluzione residua è quella di consegnargli un assegno. Questa scelta obbligata pone, tuttavia, un altro problema. Spesso i dipendenti che vengono pagati tramite assegni chiedono all'azienda un permesso retribuito per recarsi in banca a cambiarli. Si ritiene che il datore di lavoro non sia tenuto a riconoscere alcun permesso orario per il cambio dell'assegno considerando, peraltro, che la forma di pagamento appare obbligata e non più una libera scelta del datore di lavoro. Il lavoratore dovrà utilizzare i permessi a sua disposizione; se non ne dispone, si tratterà di un'assenza non retribuita. In analoga situazione ci si potrebbe trovare in caso di soggetti considerati non affidabili dal sistema bancario, per i quali aprire un conto potrebbe risultare difficile, se non impossibile. Riguardo, infine, a collaboratori domestici e badanti, molte famiglie dovranno cambiare le proprie abitudini. Per gli anziani sarà conveniente cointestare il conto corrente con i figli (o delegarli), affinché possano provvedere a compilare l'assegno per la badante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le regole base



01 | IL CODICE CIVILE

Il pagamento del corrispettivo del lavoro subordinato o parasubordinato dovrebbe seguire, come principio generale, quanto previsto dall'articolo 1277 del Codice civile, che dispone come il pagamento dovrebbe essere eseguito «con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale»

02 | LA SOLUZIONE PRATICA

In relazione a quanto previsto dal Codice civile gli operatori hanno ritenuto che il lavoratore non potesse essere obbligato ad accettare pagamenti con mezzi diversi dal denaro: il dipendente, quindi, veniva convinto, anche con particolari benefici, ad accettare il versamento su conto corrente bancario

03 | I NUOVI OBBLIGHI

Oggi, per i cedolini paga il cui netto supera 999,99 euro, deve necessariamente essere disposto un bonifico bancario o consegnato al lavoratore un assegno

04 | LA PLATEA

Le nuove disposizioni finiranno per ridurre ulteriormente lo spazio per il pagamento in contanti degli stipendi. Una modalità ancora diffusa, per esempio, per i servizi domestici alla persona (si pensi alle badanti) oppure in alcune micro-imprese che sono ancora legate all'utilizzo dei liquidi

05 | IL SUGGERIMENTO

Per gli anziani sarà conveniente cointestare il conto corrente bancario con i figli (o delegarli), affinché possano provvedere a compilare l'assegno per la badante

